UNIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI PUGLIA

UROAP

*Bari / Lecce, 20.4.2026*

Al sig. Presidente della Repubblica
On.le Prof. Sergio Mattarella
protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Alla sig.ra Presidente del Consiglio dei Ministri
On.le Giorgia Meloni
presidenza@pec.governo.it

Al sig. Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Avv. Ignazio La Russa
amministrazione@pec.senato.it

Al sig. Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica
On.le Lorenzo Fontana
Camera_protcentrale@certcamera.it

Al sig. Ministro della Giustizia
Dott. Carlo Nordio
Gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Al sig. Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Avv. Francesco Greco
protocollo@pec.cnf.it

Al sig. Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense
Avv. Fedele Moretti
organismocongressualeforense@pec.it

Alle Unioni Regionali Forensi

Ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Foggia, Trani, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto

Agli Organi di Stampa

**Oggetto: Delibera in ordine agli artt 29 e 30 bis del D. L. n. 23/2026 (c.d. "Decreto Sicurezza") – modifiche introdotte dal Senato della Repubblica in data 17.4.2026 in fase**

**di conversione.**

**L'Unione Regionale degli Ordini degli Avvocati di Puglia** esprime con fermezza la propria contrarietà in ordine al testo del Decreto Legge 24.2.2026 n. 23, approvato con modificazioni dal Senato in data 17.4.2026, nella parte in cui risultano inserite disposizioni atte ad incidere in modo grave sul diritto di difesa, oltre che sulla stessa dignità dell'Avvocato.

In primo luogo, **l'art. 29, comma 3,** disponendo l'abrogazione dell'art. 142 del D.P.R. n. 115/2002, cancella la disposizione con la quale l'onorario e le spese del difensore in seno al procedimento avverso il decreto di espulsione dello straniero ex art. 13 del Decreto Legislativo n. 286/1998 erano state poste a carico dell'Erario.

Inoltre, **l'art. 30-bis**, con il quale è stato disposto l'inserimento del Consiglio Nazionale Forense nell'assolvimento del compito – che peraltro risulta totalmente estraneo alle sue competenze istituzionali – di corrispondere un compenso in favore dell'Avvocato che abbia assistito lo straniero al fine di conseguirne il rimpatrio volontario, ed a patto che quest'ultimo lasci effettivamente il Territorio nazionale.

Non v'è chi non veda che si tratta di disposizioni assolutamente irricevibili, costituendo una palese violazione di norme di rango costituzionale, comportando la compressione, se non lo svilimento, della libertà di difesa dell'Avvocato nell'interesse del proprio assistito, ancorché straniero, barattandola con la promessa di un compenso, fisso e inadeguato, subordinato al raggiungimento del risultato.

Siffatta previsione comporta un grave *vulnus* per l'autonomia e l'indipendenza del difensore prima ancora che per i diritti della persona, dei quali l'Avvocato è strenuo garante.

Per certo, invero, va respinto il tentativo di strumentalizzare il nobile ruolo dell'Avvocato riducendolo a mero collaborazionista delle politiche statali.

Egli è e deve rimanere baluardo, libero e incondizionato, dei diritti fondamentali della persona, soprattutto di chi sia privo dei mezzi per assicurarsi l'accesso alla giustizia e il riconoscimento delle proprie ragioni nel pieno ed effettivo rispetto degli artt. 3 e 24 della Carta Costituzionale Italiana.

Non può consentirsi che il Legislatore avalli la volontà dell'Esecutivo di abrogare l'art. 132 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002), con il quale è stato previsto un regime speciale per i procedimenti d'impugnazione dei decreti di espulsione dello straniero, stabilendo che il relativo compenso del difensore fosse a carico dell'Erario, con eliminazione della preventiva e non facile verifica della sua consistenza reddituale, prevista in via ordinaria.

Con tale abrogazione appare evidente che si impedisca allo straniero – che giunge sul nostro territorio privo di mezzi, disorientato e gravato da comprensibili difficoltà – di esercitare compiutamente, come ogni altro, il proprio diritto di difesa, risultando privato della sostanziale possibilità di veder riconosciuta, attraverso un giusto processo, la possibilità di permanenza nel nostro Paese nel rispetto delle normative nazionali ed europee.

La disposizione che il su citato D.L. intende abrogare, allo scopo di ricondurre *"il sistema a normalità"*, non persegue la finalità egualitaria che apparentemente si prefigge, ma al contrario limita, se non impedisce, allo straniero approdato sul nostro Territorio – discriminandolo – di

poter accedere, attraverso il patrocinio a spese dello Stato, espressione di civiltà giuridica, alla difesa tecnica innanzi ad ogni Giurisdizione.

Pur nella consapevolezza delle immani difficoltà e delle crescenti criticità che lo Stato deve affrontare per assicurare in modo efficace la gestione dei fenomeni migratori, tuttavia tale comprensibile obiettivo non può essere sacrificato a dispetto del ruolo e dell'alta funzione sociale dell'Avvocato, oltre che dei principi costituzionali che li regolano, il quale, per essere *"presidio di legalità"* non può assistere silente al tentativo di impedirne l'esercizio soprattutto in favore di chi sia maggiormente nello stato di bisogno, come lo straniero, discriminandone l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Per le ragioni che precedono, condividendo le forti preoccupazioni e le espressioni di pari dissenso manifestate sul punto dai rappresentanti delle massime Istituzioni forensi e da numerose Unioni Regionali ed Associazioni dell'Avvocatura,

l'Unione Regionale degli Ordini degli Avvocati di Puglia

- ✓ esprime in modo risoluto contrarietà all'abrogazione dell'art.142 del D.P.R. n.n.115/2002, nonché all'art.30-bis del disegno di legge di conversione del D.L. n.23/2026, come approvato dal Senato della Repubblica in data 17.4.2026;
- ✓ rivolge appello alla Camera dei Deputati affinché in sede di conversione voglia, con fermezza e senza ambiguità, ripristinare la legittima ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi avverso i provvedimenti di espulsione, in ogni stato e grado, e conseguentemente sopprima il su menzionato art. 30-bis, respingendo la previsione di un compenso al difensore – erogato dal Consiglio Nazionale Forense - assoggettandolo all'esito dell'effettivo rimpatrio, così riaffermando i fondamentali principi della Costituzione Italiana, che ha voluto che fosse garantito il pieno ed effettivo diritto di difesa in favore di ogni persona.

Il Presidente
*Avv. Maurizio Valentini*

VALENTINI
MAURIZIO
20.04.2026
20:10:31
GMT+02:00

Sede Legale: Palazzo di Giustizia – P.zza Enrico De Nicola – 70132 Bari
Sede Operativa: Palazzo di Giustizia – Viale Michele De Pietro – 73100 Lecce
E-mail: presidente@unioneregionaleordiniavvpuglia.it
P.e.c.: presidente@pec.unioneregionaleordiniavvpuglia.it